

**Disciplinare di costituzione e funzionamento
delle URGO**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente disciplinare dà attuazione alle “Linee guida per la costituzione e il funzionamento delle Unità di Ricerca Goal-Oriented (URGO)” approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 302/2023.
2. Agli effetti del presente disciplinare, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - a) per Unità di Ricerca Goal-Oriented (URGO): le Unità di Ricerca previste dal Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR;
 - b) per attrattori: i macro-temi di natura scientifica o intellettuale, oppure una sfida emergente che la società ha impellenza di affrontare in grado di riorientare, facendole convergere, linee di ricerca, infrastrutture, risorse umane e risorse economiche;
 - c) per Ente: il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
 - d) per progetti di frontiera: progetti che promuovono progressi sostanziali nella frontiera della conoscenza e incoraggiano nuove linee produttive di ricerca nonché nuovi metodi e tecniche;
 - e) per Principal Investigator (PI): il ricercatore, dipendente di ruolo del CNR o dipendente con chiamata diretta a tempo determinato, responsabile della sottomissione della proposta, della conduzione scientifica e del coordinamento della URGO;
 - f) per Comitato di valutazione (Comitato): il Comitato di valutazione delle URGO, nominato dal Presidente del CNR previo parere del Consiglio scientifico;
 - g) per Consiglio scientifico (Consiglio): il Consiglio scientifico dell’Ente, di cui all’art. 8 dello Statuto del CNR;
 - h) per Board di coordinamento: il Board di coordinamento della URGO al quale è attribuita la funzione di supportare il PI nelle decisioni di natura scientifica e operativa relative alla conduzione della URGO;
 - i) per Responsabile PRODIS: il Responsabile dei procedimenti disciplinari dell’Ente;
 - j) per Infrastrutture di Ricerca (IR): strutture, risorse e servizi che la comunità scientifica utilizza per attività di ricerca d’eccellenza e innovazione, comprendenti sia grandi attrezzature scientifiche sia risorse quali collezioni, archivi, banche dati, ma anche infrastrutture virtuali (c.d. e-infrastructures) di dati, di calcolo, di comunicazione. Le infrastrutture possono essere localizzate in un unico luogo, essere distribuite o virtuali. Per accesso alle infrastrutture: tre diversi tipi di accesso, quali (i) l’accesso virtuale a dati, strumenti e prodotti digitali, forniti direttamente attraverso la Rete e le infrastrutture di comunicazione; (ii) l’accesso fisico a laboratori e facilities, che si realizza quando l’utente visita di persona i siti dell’infrastruttura di ricerca e ha modo di usare in loco attrezzature e strumentazioni, ricevere training e supporto da parte di personale specializzato; (iii) l’accesso remoto a risorse, strumentazioni e servizi, quando l’utente, pur non essendo presente in loco nella facility di interesse, ha la possibilità di fruire di servizi specifici e utilizzarne le attrezzature a distanza.

Art. 2 **(Finalità delle URGO)**

1. Le URGO mirano a promuovere grandi progetti scientifici interdisciplinari, in relazione a temi complessi e strategici per il Paese, su cui l'Ente decide di investire nel medio-lungo periodo, integrando le competenze scientifiche di ricercatori e tecnologi, di gruppi di ricerca o di Istituti.
2. Le URGO nascono per affrontare problemi che richiedono le competenze di più Istituti e mirano ad ampliare le competenze di ricerca, interconnettendo i ricercatori e valorizzando in un contesto dinamico e creativo le loro capacità.
3. Le URGO intendono dare un impulso alla ricerca, affrontando tematiche competitive sul territorio nazionale e internazionale tramite:
 - a) la promozione di progetti di frontiera, privilegiando il carattere interdisciplinare e tenendo conto anche di iniziative internazionali emergenti;
 - b) l'integrazione delle competenze e degli interessi di singoli ricercatori e/o gruppi di ricerca attraverso l'elaborazione di progetti in grado di affrontare temi complessi e strategici per il Paese su cui l'Ente decide di investire nel medio/lungo periodo;
 - c) il coinvolgimento oltre che di istituzioni accademiche e di ricerca, anche di stakeholder industriali e di fondazioni del terzo settore;
 - d) lo sviluppo di collaborazioni internazionali che possano contribuire a completare ed estendere le potenzialità di ricerca del CNR, accrescendone la leadership scientifica.

Art. 3 **(Caratteristiche delle URGO)**

1. Le URGO si generano attraverso una libera aggregazione di ricercatori e tecnologi del CNR e possono coinvolgere anche personale proveniente da differenti istituzioni accademiche e di ricerca italiane e internazionali o anche aziende e fondazioni impegnate nel terzo settore, con l'obiettivo di facilitare la collaborazione scientifica multidisciplinare e aggregare le competenze necessarie.
2. Sono incoraggiate proposte trasversali a vari ambiti disciplinari, progetti pionieristici che si rivolgano ad applicazioni e ambiti emergenti e di frontiera e che introducano approcci non convenzionali e innovativi.
3. Le URGO non sono dotate di una propria struttura amministrativa e non sono un centro di costo, ma per la gestione amministrativa e di rendiconto si avvalgono dell'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant (USRG), come previsto all'art. 11 "Gestione amministrativa della URGO".

Art. 4 **(Risorse finanziarie)**

1. Il CNR prevede uno stanziamento di risorse per ciascuna URGO fino a un massimo di 2 milioni di euro, tenuto conto del numero dei ricercatori che partecipano e degli obiettivi della ricerca.

1. Le URGO, una volta istituite, possono sostenersi anche mediante la partecipazione a bandi competitivi, europei, nazionali e regionali e/o tramite finanziamenti da industrie e terze parti.

Art. 5 (Durata)

1. Le URGO sono costituite per un periodo di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni a seguito di valutazione intermedia con esito positivo come previsto all'articolo 21, comma 6.
2. Al termine dei 5 anni, il mandato della URGO può essere concluso o prorogato.
3. Nel caso in cui la URGO abbia raggiunto risultati fortemente positivi, può essere prevista la costituzione di un nuovo Istituto con lo scopo di consolidare i settori di ricerca, come disciplinato all'art. 22 "Valutazione finale e rinnovo".

CAPO II - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLE URGO

Art. 6 (Pubblicazione dell'avviso)

1. L'Avviso per la presentazione delle proposte di URGO da parte della rete scientifica del CNR è presentato su proposta del Presidente per l'approvazione con delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il Consiglio di Amministrazione è definita dall'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant e sottoposta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Direttore Generale.
2. L'Avviso farà riferimento a:
 - a) ambiti scientifici liberamente proposti dalla Rete scientifica del CNR, a seguito di una affiliazione spontanea di ricercatori finalizzata a integrare competenze e risorse;
 - b) ambiti scientifici specificamente individuati in ragione dell'interesse strategico per l'Ente anche su campi di ricerca emergenti, su proposta del Presidente del CNR.
3. L'Avviso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) Finalità;
 - b) Destinatari;
 - c) Ambiti scientifici delle proposte progettuali;
 - d) Requisiti minimi del gruppo di lavoro della compagine della URGO;
 - e) Criteri di valutazione delle proposte progettuali con eventuali criteri di premialità a parità di punteggio;
 - f) Risorse stanziare e modalità di erogazione;
 - g) Spese ammissibili;
 - h) Modalità e termini per la presentazione delle candidature.

4. L'Avviso potrà prevedere una ripartizione delle risorse stanziare dall'Ente, anche in maniera non proporzionale, riservandone una parte agli ambiti scientifici liberamente proposti dalla Rete scientifica e una parte ad ambiti specificamente individuati, su proposta del Presidente.

Art. 7

(Presentazione delle proposte di costituzione delle URGO)

1. Le proposte di costituzione delle URGO sono presentate da gruppi di ricercatori e tecnologi che intendono integrare le proprie competenze e risorse.
2. Le due principali macro-tipologie di URGO sono:
 - a) URGO frutto di aggregazione spontanea attorno ad un solido tema scientifico che non afferisce ad alcun Istituto specifico del CNR;
 - b) URGO che si colloca 'in host' all'interno di un Istituto/infrastruttura.
3. Le proposte devono indicare obbligatoriamente un Principal Investigator. Il Principal Investigator può essere dipendente di ruolo del CNR, ovvero, essere riferibile ad una figura di rilievo scientifico nazionale o internazionale, non appartenente ai ruoli CNR. In quest'ultima situazione, per poter procedere in caso di approvazione della URGO, il Principal Investigator non dipendente del CNR deve preventivamente essere assunto con chiamata diretta a tempo determinato. Al Principal Investigator sono attribuite le seguenti responsabilità:
 - a) sottomissione della proposta progettuale;
 - b) conduzione scientifica del progetto;
 - c) coordinamento della URGO e delle attività scientifiche dei ricercatori e tecnologi, per la percentuale di tempo di lavoro dedicato alla URGO, con il supporto del Board di coordinamento di cui all'articolo 10 "Nomina del board di coordinamento della URGO" e sentito il Direttore dell'Istituto di afferenza del ricercatore/tecnologo.
4. La proposta di costituzione delle URGO deve indicare chiaramente:
 - a. le motivazioni scientifiche e sociali della proposta e gli specifici obiettivi;
 - b. il contesto scientifico della proposta e il relativo stato dell'arte;
 - c. la descrizione e la pianificazione delle attività di ricerca previste e i metodi e i mezzi di ricerca che si intende utilizzare;
 - d. l'ammontare del finanziamento richiesto e un piano economico sostenibile, credibile e coerente con la proposta scientifica;
 - e. l'eventuale utilizzo di Infrastrutture di Ricerca e di laboratori sia interni che esterni al CNR;
 - f. l'eventuale coinvolgimento di partner accademici, scientifici, industriali, istituzionali, di fondazioni non-profit e del terzo-settore, nazionali e internazionali;
 - g. il nome del PI, l'elenco nominativo del personale ricercatore e tecnologo che intende aderire alla URGO e l'elenco nominativo dell'eventuale personale tecnico, sentiti i Direttori di Istituto, con competenze rilevanti per le tematiche della URGO;

- h. le competenze e la percentuale di tempo che ciascuna unità di personale intende dedicare alle attività della URGO, compatibilmente con le percentuali di tempo già dedicate ad altre attività.

Art. 8

(Istituzione del Comitato di valutazione URGO e valutazione delle proposte)

1. Un apposito Comitato di valutazione URGO verrà istituito con le seguenti funzioni:
 - a) valutare le proposte di costituzione delle URGO;
 - b) monitorare e valutare i risultati scientifici della URGO.
2. Il Comitato di valutazione è costituito da un numero di componenti tra 3 e 5 nominati dal Presidente del CNR previo parere del Consiglio Scientifico. I membri sono selezionati tra esperti esterni al CNR, specialisti nazionali o internazionali di chiara fama nei settori disciplinari interessati dalla tematica che non siano in conflitto di interesse con il PI o con gli altri membri del Comitato. A tal fine, tutti gli interessati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse, secondo lo schema di dichiarazione redatto in collaborazione con il Responsabile PRODIS dell'Ente.
3. Il Comitato, terminata la propria valutazione, può:
 - a) accogliere la proposta;
 - b) formulare una richiesta di modifica o integrazione;
 - c) respingere la proposta.
4. Il Comitato può confermare o modificare (in incremento o diminuzione) il valore del finanziamento richiesto.
5. Il Comitato trasmette le proposte di URGO accolte al Consiglio Scientifico per richiederne il parere.
6. Il Consiglio Scientifico valuta le proposte di URGO ed esprime il proprio parere, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione per la successiva deliberazione. L'istruttoria per il Consiglio di Amministrazione è definita dall'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant e sottoposta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Direttore Generale.

Art. 9

(Costituzione della URGO e assegnazione del finanziamento)

1. La costituzione della URGO è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Alla URGO sono assegnate le risorse richieste, utilizzando i fondi individuati allo scopo di cui all'articolo 4, comma 1 – Risorse finanziarie.
3. L'assegnazione del finanziamento per la quarta e la quinta annualità delle URGO è effettuata con riserva ed è subordinata all'effettivo rinnovo del progetto, di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 10
(Nomina del Board di coordinamento della URGO)

1. Una volta approvata la proposta di costituzione della URGO e prima dell'inizio delle attività della stessa, è nominato il Board di coordinamento, con la funzione di dare supporto al Principal Investigator nel prendere decisioni di natura scientifica e di carattere operativo relative alla conduzione della URGO, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.
2. Il Board di coordinamento è composto da un numero di componenti tra 3 e 5, eletti tra i ricercatori e tecnologi aderenti alla URGO con votazione da parte degli stessi.
3. I componenti del Board devono avere una comprovata esperienza di gestione di strutture scientifiche articolate e complesse o di progetti di grande rilevanza, nonché un adeguato Curriculum Vitae.
4. La composizione del Board è comunicata al Comitato di valutazione, che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.

CAPO III – PROCEDURE DI GESTIONE DELLE URGO

Art. 11
(Gestione amministrativa della URGO)

1. La gestione amministrativa e di rendiconto sia del finanziamento iniziale sia degli eventuali fondi derivanti dai progetti su bandi competitivi è a carico dell'USRG.

Art. 12
(Modifiche dei progetti)

1. A causa di mutate esigenze scientifiche, la URGO può presentare, nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, la richiesta di modifica del piano economico del progetto o della composizione del personale a tempo indeterminato e determinato o con contratto di ricerca al Comitato di valutazione e al Direttore Generale, fornendo le opportune giustificazioni in una apposita relazione tecnico-economica.
2. Il Comitato di valutazione esamina la richiesta e, laddove necessario, può chiedere ulteriori informazioni. Il Comitato può approvare o respingere la richiesta.
3. Il Comitato trasmette il proprio parere alla URGO, al Direttore Generale e all'USRG per gli adempimenti amministrativi di competenza.

Art. 13
(Modalità di adesione alla URGO da parte di ricercatori e tecnologi)

1. La richiesta di adesione alla URGO da parte di ricercatori e tecnologi interni o esterni all'Ente può essere di tipo individuale e/o da gruppi di ricerca.
2. Nella valutazione della richiesta di adesione verranno considerati, oltre alle competenze e alla qualità scientifica del richiedente, anche le eventuali risorse finanziarie aggiuntive.
3. I ricercatori e tecnologi interessati ad aderire a una URGO possono farlo in due momenti diversi:

- a) nella fase di presentazione della proposta, tramite l'indicazione dell'elenco dei nominativi dei ricercatori e tecnologi coinvolti, con relativa percentuale di tempo dedicata alla URGO, e del loro curriculum vitae, che concorrerà alla valutazione della proposta progettuale da parte del Comitato di valutazione;
- b) in un secondo momento, quando la URGO è già costituita, attraverso chiamate dirette o bandi aperti decise dal PI e dal Board, che cureranno la valutazione scientifica della adesione di nuovo personale e assumeranno la decisione finale.

Art. 14 **(Personale interno del CNR)**

1. Il personale interno del CNR coinvolto nelle URGO deve essere prevalentemente personale con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del CNR, al fine di garantire la sostenibilità della proposta di URGO. La possibilità di prevedere nella proposta progettuale il reclutamento di ulteriore personale a tempo determinato deve essere intesa come opzione residuale, atta a selezionare unicamente figure altamente qualificate e accessorie, per la sola durata della URGO e non presenti tra le figure professionali già disponibili tra il personale con contratto a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ente.
2. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere a personale a tempo determinato o a contratti di ricerca, è possibile prevedere la selezione di un massimo di 5 unità di personale.
3. Per le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e dei contratti di ricerca, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento del personale, nelle Linee guida per il reclutamento a tempo determinato e nelle Circolari e Direttive dell'Ente, oltre che alla normativa nazionale in materia.
4. Le eventuali richieste di modifica ai profili identificati nella proposta progettuale, in funzione di mutate esigenze della URGO nel corso dell'attività, sono effettuate nelle modalità descritte all'articolo 12 "Modifiche dei progetti".

Art. 15 **(Personale esterno al CNR)**

1. Per il personale esterno al CNR, proveniente da Istituzioni accademiche e di ricerca italiane ed internazionali si applica quanto previsto nel Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del personale.

Art. 16 **(Missioni)**

1. In caso di missione, l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi della URGO è rilasciata dal Principal Investigator.
2. Per la procedura di autorizzazione allo svolgimento della missione e per il trattamento delle spese di missione del personale interno al CNR, si rimanda al Manuale operativo sulle spese di trasferta recante criteri e modalità di corresponsione del trattamento di missione e dei rimborsi spese.

3. Per la procedura di autorizzazione allo svolgimento della missione e per il trattamento delle spese di missione del personale associato esterno al CNR, si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del personale.

Art. 17

(Acquisto e gestione di beni e servizi)

1. Il PI rilascia al dirigente dell'Ufficio Supporto alla Ricerca e Grant l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi della URGO per l'acquisto e la gestione di beni e servizi.
2. Per le attività di acquisto e gestione di beni e servizi svolte nell'ambito del progetto a valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche previste all'articolo 4, comma 1 "Risorse finanziarie", si rimanda alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. Per le attività di acquisizione e gestione di beni e servizi svolte nell'ambito del progetto a valere su risorse reperite mediante la partecipazione a bandi competitivi europei, nazionali e regionali o tramite finanziamenti da industrie e terze parti finanziarie, di cui all'articolo 4, comma 2 "Risorse finanziarie", si rimanda anche a eventuali ulteriori norme specifiche definite dall'ente finanziatore.

Art. 18

(Modalità di coinvolgimento di partner esterni)

1. Le URGO possono prevedere il coinvolgimento di partner accademici, scientifici, industriali, istituzionali, di fondazioni non-profit e del terzo settore, nazionali e internazionali, specificando il loro apporto in termini sia scientifici sia finanziari.
2. I partner possono essere anche cofinanziatori del progetto di URGO.
3. Il coinvolgimento di partner esterni è comunque effettuato nel rispetto della normativa vigente.
4. I rapporti di collaborazione con partner esterni, pubblici e/o privati, sono regolamentati attraverso gli strumenti previsti dagli articoli 26 e 27 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente. La proposta motivata di attivazione di una delle forme di collaborazione di cui agli articoli 26 e 27 del ROF è presentata dal Principal Investigator all'Ufficio competente del CNR e deve essere corredata da un documento di fattibilità dell'iniziativa in cui sono indicati, oltre agli elementi previsti negli articoli richiamati, anche gli impegni delle parti in termini scientifici, di risorse umane, strumentali e finanziarie.
5. L'iniziativa è sottoposta all'approvazione degli organi competenti attraverso l'Ufficio competente del CNR sulla base di criteri e procedure analoghe a quelle individuate dagli articoli 26 e 27 del ROF ed è formalizzata con atto sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti interessate.
6. Con decreto della Presidente, nel rispetto dell'articolo 6 dello Statuto, sono definiti i casi nei quali la sottoscrizione può essere effettuata dal Principal Investigator.

Art. 19
(Proprietà intellettuale dei risultati)

1. La proprietà intellettuale dei risultati generati dalle attività di ricerca condotte da URGO, anche in collaborazione con soggetti terzi, è soggetta alle disposizioni di legge e dei regolamenti interni del CNR, nel rispetto del riconoscimento della paternità del risultato per il personale autore/inventore, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle parti coinvolte.
2. In caso di risultati suscettibili di tutela tramite privative industriali, trovano applicazione il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs n. 30/2005 e ss.mm.ii) e il Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della Proprietà Industriale sui risultati della ricerca del CNR (Delibera CdA n. 338/2019 e ss.mm.ii).
3. In caso di risultati oggetto di diritto d'autore trova applicazione la normativa sul Diritto d'Autore (Legge n. 633/1941 e ss.mm.ii).

Art. 20
(Accesso alle infrastrutture di ricerca)

1. La proposta di URGO può prevedere, per lo svolgimento delle attività di ricerca, l'accesso a Infrastrutture di ricerca e laboratori sia interni che esterni al CNR.
2. Sono incentivati i progetti di URGO che prevedano l'accesso alle IR attraverso azioni rivolte a favorire:
 - a) progetti che includono le IR nella loro compagine;
 - b) approccio multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare;
 - c) accesso di giovani formati o in formazione presso le università e gli enti di ricerca;
 - d) accesso di utenti e ricercatori del settore privato, favorendo altresì la possibilità di implementare servizi ad hoc per rispondere a esigenze e fabbisogni;
 - e) sostenibilità dell'accesso, sia dal punto di vista finanziario (con il concorso di fonti diverse e meccanismi di cofinanziamento) che dal punto di vista ambientale (favorendo l'accesso remoto per ridurre l'impronta ecologica delle attività di ricerca).
3. Le modalità di accesso alle IR sono definite da ciascuna Infrastruttura e possono prevedere procedure competitive, laddove le risorse e i servizi non siano fruibili in modo illimitato ma dipendano dalle disponibilità e dalla capacità dell'Infrastruttura.
4. I costi per l'accesso alle IR sono ammissibili e la relativa voce di spesa deve essere prevista nel piano finanziario della proposta progettuale.

CAPO 4 – DURATA E PROCEDURE DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RINNOVO

Art. 21

(Monitoraggio e valutazione intermedia)

1. Il monitoraggio e la valutazione intermedia delle attività di ricerca delle URGO sono svolti dal Comitato di valutazione.
2. Il Board di progetto redige annualmente una relazione scientifica di monitoraggio sui progressi in merito al raggiungimento degli obiettivi scientifici e sull'uso delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e la trasmette al Comitato di valutazione.
3. Il Comitato di valutazione predispone il rapporto di monitoraggio annuale e lo trasmette alla URGO e al Consiglio Scientifico.
4. Ai fini della valutazione intermedia delle attività di progetto, il Board trasmette al Comitato di valutazione la relazione sul primo triennio di attività e illustra le attività svolte in un apposito incontro.
5. Il Comitato di valutazione predispone un rapporto di valutazione intermedia e lo trasmette alla URGO e al Consiglio Scientifico.
6. Nel rapporto di valutazione, il Comitato può fornire suggerimenti in merito all'aggiornamento o alla ridefinizione del mandato iniziale della URGO, così da assicurare la più ampia flessibilità alla struttura. Qualora nel rapporto di valutazione siano presenti elementi di criticità segnalati dal Comitato di valutazione, sentito anche il Board, l'Ufficio preposto è tenuto ad istruire un'apposita istruttoria in favore del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

(Valutazione finale e rinnovo)

1. Al termine del quinto anno di progetto, il Board trasmette al Comitato di valutazione la relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi scientifici e al piano di utilizzo delle risorse fissati inizialmente e la presenta in un apposito incontro.
2. Il Comitato di valutazione predispone un rapporto di valutazione finale e lo trasmette alla URGO, al Consiglio Scientifico e al Consiglio di amministrazione.
3. Nel rapporto di valutazione finale, il Comitato di valutazione formula le proprie conclusioni in relazione alla durata della URGO, raccomandando:
 - a) il proseguimento dell'attività, sia per la permanenza delle priorità scientifiche che l'hanno generato sia per effetto della valutazione positiva scaturita dal monitoraggio, suggerendo il periodo di ulteriore sviluppo di attività ritenuto necessario, da un anno fino a cinque anni;
 - b) la conclusione del mandato, se la URGO ha raggiunto gli obiettivi prefissati o sono venuti meno i motivi indicati all'atto della sua costituzione;
 - c) la trasformazione in Istituto, seguendo l'iter previsto nel rispetto del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente e della libertà dei ricercatori rispetto alla scelta della struttura di afferenza.
4. Nella valutazione della qualità delle attività svolte dalla URGO, il Comitato di valutazione tiene in considerazione:

- il livello di raggiungimento degli obiettivi scientifici per i quali era stata creata;
- i normali indicatori di valutazione della qualità della ricerca, quale ad esempio numero e qualità delle pubblicazioni dei ricercatori coinvolti nella URGO, e nuovi indicatori che dovessero essere introdotti dal processo di revisione della valutazione della qualità della ricerca in corso nelle istituzioni nazionali ed europee;
- le ulteriori progettualità scaturite dall'attività della URGO e i fondi (nazionali o internazionali) acquisiti tramite queste anche attraverso collaborazioni finanziate con altri enti pubblici e privati;
- le collaborazioni scientifiche portate avanti con partner nazionali e internazionali;
- l'inclusione e il coinvolgimento di altre competenze di singoli ricercatori o di gruppi di ricerca sia interni all'Ente sia esterni;
- le attività di supporto alle Amministrazioni Centrali e alle altre strutture dello Stato;
- l'andamento dei risultati della ricerca, al fine di definire le azioni a tutela degli inventori e dell'amministrazione;
- le attività di comunicazione, disseminazione, animazione, outreach e, nella misura in cui questo sia possibile, anche attività di citizen science;
- le attività di formazione di dottorandi, post-doc e tesisti;
- il bilancio di genere nel board e nella composizione della URGO;
- la capacità di sviluppo territoriale delle Regioni del Mezzogiorno.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 (Disposizioni finali)

1. Il presente disciplinare entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia e alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente.
3. Per le proposte di URGO presentate da un Principal Investigator esterno all'Ente, individuato con chiamata diretta, si rimanda a una successiva disciplina ad hoc che integrerà quanto previsto dal presente Disciplinare.